



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI  
SPECIALIZZAZIONE**

**Scuola di specializzazione in NEUROLOGIA**

**Area Medica**

**Classe delle Neuroscienze e Scienze Cliniche del Comportamento**

Consiglio della Scuola di specializzazione in Neurologia del 30 marzo 2015  
Consiglio della Scuola di Medicina del .....  
Approvazione Senato Accademico del .....  
Parere Consiglio di Amministrazione del .....  
Emanato con Decreto Rettorale n.        del

# REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA

## TITOLO I DISPOSIZIONI NORMATIVE

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Neurologia, afferente alla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, a decorrere dall'a.a. 2014/2015, con riferimento sia all'ordinamento didattico di cui al D.M. 1 agosto 2005 (Scuola di specializzazione in Neurologia, cd. vecchio ordinamento) sia all'ordinamento didattico di cui al D.I. 4 febbraio 2015, n. 68 (cd. nuovo ordinamento).

### **Art. 2 - Organi della Scuola**

1. Sono organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola.
2. In applicazione del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, nella fase transitoria, e per non più di tre anni, per la contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni, le funzioni del Consiglio della Scuola sono affidate ad un Comitato Ordinatore.

### **Art. 3 – Corpo docente**

1. Il corpo docente della Scuola di Specializzazione in Neurologia è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari e da personale operante nelle Strutture appartenenti alla rete formativa.

### **Art. 4 - Direttore della Scuola**

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.
2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può designare fra i docenti un Vice Direttore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.
3. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie del Presidente del Consiglio di Corso di Studio.
4. Il Direttore può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola che dovranno essere ratificati, nella prima seduta utile, dallo stesso Consiglio.

### **Art. 5 - Consiglio della Scuola**

1. Nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza dei Professori di ruolo, Ricercatori universitari e Professori a contratto provenienti dalle Strutture del Servizio Sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa e da una rappresentanza di Specializzandi in misura non inferiore al 15% dei componenti.  
La rappresentanza degli Specializzandi dura in carica due anni.

2. Il Consiglio della Scuola esercita le attività di programmazione e coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio, adotta i criteri per la garanzia di qualità, valuta l'idoneità della struttura da inserire nella rete formativa e fa proposte al Consiglio della struttura competente, individuata anche per delega di altre strutture, in merito all'attivazione e disattivazione degli insegnamenti.

#### **Art. 6 – Fase transitoria**

1. Nella fase transitoria di applicazione del D.L. 4 febbraio 2015, n. 68, e per non più di tre anni, in luogo del Consiglio della Scuola viene istituito un Comitato Ordinatore avente le stesse funzioni del Consiglio della Scuola per quanto riguarda il nuovo ed il vecchio ordinamento.
2. Il Comitato Ordinatore è composto dal Direttore della Scuola, da due professori presenti nella Scuola, da due Ricercatori universitari presenti nella Scuola, da un professore a contratto proveniente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, appartenenti alla rete formativa e da uno Specializzando.  
La rappresentanza degli Specializzandi dura in carica due anni.

#### **Art. 7 – Afferenza ai Dipartimenti**

1. La Scuola di specializzazione in Neurologia ha sede presso l'Università ed afferisce contabilmente al Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini".

#### **Art. 8 - Referente Amministrativo**

1. La Scuola di specializzazione in Neurologia identifica un Referente Amministrativo individuato tra il personale tecnico amministrativo dell'Università e preferibilmente del Dipartimento di afferenza contabile.
2. Ogni Referente Amministrativo può svolgere il proprio ruolo per più Scuole contemporaneamente.
3. Il Referente Amministrativo svolge i compiti di Segreteria didattica della Scuola di Specializzazione, di aggiornamento dei documenti e delle procedure con particolare riferimento alla Rete formativa ed ai Tutors, si rapporta con la Direzione Funzioni Assistenziali alla quale è riconosciuta l'attività di coordinamento di tutti i Referenti Amministrativi.  
Si rapporta con la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti per gli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami.

#### **Art. 9 – Delibere**

1. Il Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola è convocato dal Direttore/Coordinatore della Scuola.
2. Le riunioni del Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio.  
Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.

3. Le delibere sono validamente assunte quando si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione salvo i casi in cui la legge o lo Statuto prevedano maggioranze differenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. Le delibere possono essere assunte anche per via telematica; tuttavia la delibera in via telematica non è ammessa in materia di :
  - Elezioni dei Direttori della Scuola di Specializzazione;
  - Conferimenti di incarichi di insegnamento nella Scuola di Specializzazione.
5. Le delibere telematiche sono validamente assunte quando partecipano la metà più uno degli aventi diritto e si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta dei partecipanti.
6. Nell'ambito della procedura telematica deve essere garantita la segretezza e la libertà di voto ai singoli componenti del Consiglio/Comitati. L'argomento oggetto di deliberazione in modalità telematica può essere sottoposto all'attenzione del Consiglio/Comitato nella prima seduta utile.

#### **Art. 10 – Formazione nella rete formativa**

1. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni viciniori, sulla base di quanto stabilito sul Protocollo d'Intesa o da specifici Accordi. Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola; viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, lo Specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la rete della Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.
2. Durante il periodo e per le attività svolte presso la Struttura Sanitaria della Rete formativa la stessa è responsabile delle attività dello specializzando che è coperto da Polizza assicurativa della struttura ospedaliera o territoriale.

#### **Art. 11 – Formazione fuori rete formativa**

1. In conformità al programma formativo personale dello specializzando, in coerenza con l'ordinamento didattico, gli specializzandi possono svolgere un periodo di formazione professionalizzante all'estero presso strutture non inserite nella rete formativa, previa motivata delibera del Consiglio della Scuola e formale accettazione della struttura ospitante.
2. Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i diciotto mesi nell'intero corso di studi.
3. Le disposizioni sulla formazione professionalizzante fuori rete formativa si applicano anche nel caso in cui la struttura ospitante sia in Italia.

### **Art. 12 – Formazione professionalizzante in entrata**

1. La Scuola di Specializzazione in Neurologia può accogliere in formazione professionalizzante medici in formazione specialistica provenienti da Atenei italiani o stranieri per un massimo di mesi 18.
2. La richiesta di formazione professionalizzante, che deve essere approvata dal Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore, deve essere supportata dall'autorizzazione del Direttore della Scuola di Specializzazione di appartenenza del richiedente e deve indicare il periodo di inizio e di fine.
3. Dell'avvio del tirocinio va data comunicazione alla Sezione Scuole di Specializzazione che provvede agli adempimenti per la copertura assicurativa R.C.T. a cura dell'Azienda Sanitaria.  
La copertura per gli infortuni sul lavoro continua ad essere mantenuta dalla sede di provenienza del medico in formazione specialistica.

### **Art. 13 - Frequenze e modalità di rilevazione delle presenze**

1. Il rilevamento delle frequenze è demandato ai Direttori delle Scuole così come previsto dall'art. 15 del Regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

### **Art. 14 – Copertura assicurativa**

1. La copertura assicurativa Responsabilità civile ed infortuni sul lavoro relativa alle attività assistenziali viene garantita dall'Azienda Sanitaria ove ha sede la Scuola di Specializzazione.
2. L'assicurazione R.C.T. è estesa anche alla responsabilità personale e/o professionale. La polizza non copre le spese legali e peritali. La copertura assicurativa non ricomprende la "colpa grave".

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI DIDATTICHE**

#### **Art. 15 - Attività formativa**

1. Per il conseguimento della Specializzazione in Neurologia si richiede la partecipazione personale dello Specializzando alle attività.  
L'attività stessa deve essere svolta secondo la progressione formativa prevista dalla Scuola di Specializzazione.

PER IL VECCHIO ORDINAMENTO (ai sensi D.M. 1 agosto 2005):

- Ordinamento Didattico (all. A)
- Percorso formativo per ciascun anno di corso (all. B)
- Obiettivi formativi(all. C)

PER IL NUOVO ORDINAMENTO (ai sensi D.I. 4 febbraio 2015, n. 68):

- Ordinamento Didattico (all. D)
- Percorso formativo per ciascun anno di corso (all. E)
- Obiettivi formativi (all. F)

## **Art. 16 - Verifiche di profitto e commissione di esame**

1. Alla fine di ciascun anno accademico, e comunque, di norma, non prima di 15 giorni dalla conclusione dell'anno, lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.
2. La Commissione di esame è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da tutti i docenti delle materie relative all'anno di corso e comunque in numero non inferiore a 3. È presieduta dal Direttore o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Direttore o dal Professore con più anzianità in ruolo.
3. La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Il voto minimo per il superamento dell'esame di profitto è di diciotto/trentesimi. In caso di votazione massima (30/30) la Commissione può, all'unanimità, concedere la lode allo specializzando.

## **Art. 17 - Conseguimento del titolo e commissione prova finale**

1. Per il conseguimento del titolo di specialista, lo specializzando deve acquisire il totale dei Crediti Formativi Universitari previsti dall'Ordinamento didattico nei termini indicati dalle normative vigenti.
2. Al termine del corso di specializzazione lo specializzando consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle università, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando secondo le linee guida ministeriali.
3. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione, redatta in lingua italiana o in lingua inglese, sotto la guida di un relatore e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
4. Relatore delle tesi possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento che facciano parte del Corpo docente.
5. La tesi di specializzazione può essere discussa dopo aver sostenuto l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno.  
La seduta per la discussione della tesi di specializzazione può essere fissata, al massimo, nei 10 giorni successivi al termine dell'anno accademico.
6. La Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da almeno 7 membri, docenti della Scuola, e da almeno 2 componenti supplenti. La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Direttore o dal Professore con più anzianità in ruolo.
7. La Commissione dispone di settanta punti; qualora il voto finale sia settanta, può essere concessa all'unanimità la lode, la menzione e la dignità di stampa.  
La lode, la menzione e la dignità di stampa possono essere concesse, congiuntamente o separatamente, solo nel caso in cui lo Specializzando abbia superato tutti gli esami di

profitto di fine anno con la votazione di 30/30 e per almeno due anni abbia conseguito la lode.

La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a quarantadue punti.

### **TITOLO III**

#### **NORME FINALI**

#### **Art. 18 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria emanato con D.R. del 27 gennaio 2014, n. 191, nel D.I. 4 febbraio 2015, n. 68 e nella normativa vigente.

#### **Art. 19 – Approvazione ed emanazione**

1. Il Regolamento è sottoposto al parere della Scuola di Medicina e approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.  
Viene emanato con Decreto Rettorale e la data di entrata in vigore è indicata nel Decreto di emanazione